



# COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Provincia di Pordenone

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

### O G G E T T O

**APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **18:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria**, seduta **Pubblica** - di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<b>AVOLEDO Fulvio</b>	<b>Presente</b>
<b>AVOLEDO Nicola</b>	<b>Assente</b>
<b>AVOLEDO Tiziano</b>	<b>Presente</b>
<b>BELLONE Massimiliano</b>	<b>Presente</b>
<b>BONO Sandra</b>	<b>Presente</b>
<b>BORTOLUSSI Annibale</b>	<b>Presente</b>
<b>BOTTACIN Donatella</b>	<b>Presente</b>
<b>FORTE Luisa</b>	<b>Presente</b>
<b>GENTILE Ilaria</b>	<b>Assente</b>
<b>INFANTI Susy</b>	<b>Presente</b>
<b>MASOTTI Pierino</b>	<b>Presente</b>
<b>MAURMAIR Markus</b>	<b>Presente</b>
<b>MENINI Umberto</b>	<b>Presente</b>
<b>RAFFIN Lucia Maria</b>	<b>Presente</b>
<b>SCLIP Lucio</b>	<b>Presente</b>
<b>ZILLI Daniele</b>	<b>Presente</b>
<b>ZULIANI Arianna</b>	<b>Presente</b>

Presenti n. **15** - Assenti n. **2**

Partecipano alla seduta, in qualità di Assessori esterni:

	<i>(Assente/Presente)</i>
<b>CHERUBIN Maurizio</b>	<b>P</b>
<b>TECCOLO Ilenia</b>	<b>P</b>

Partecipa il Segretario Comunale Signor Milan Elisabetta.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. **MAURMAIR Markus** nella sua qualità di Sindaco e previa nomina degli scrutatori, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Parere di regolarità tecnica  
Favorevole

Il Responsabile del servizio  
Leschiutta Paola



*Leschiutta*

Parere di regolarità contabile  
Favorevole

Il Responsabile del servizio  
Leschiutta Paola



*Leschiutta*

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

## IL SINDACO

Cede la parola all'Assessore al Bilancio Fulvio Avoledo, il quale evidenzia che prima di adeguare le tariffe della TARI si rende necessario modificare il relativo regolamento, alla luce degli aggiornamenti normativi che regolano la materia.

L'Assessore precisa che la regolamentazione riguarda la gestione dei rifiuti e in particolare alcuni aspetti: i criteri per la determinazione delle tariffe, le categorie in relazione alle attività e alla potenziale produzione dei rifiuti, eventuali esenzioni, ecc.. Si sofferma sulle tipologie di esenzione in relazione a determinati requisiti soggettivi e oggettivi. Evidenzia che la normativa ha stabilito una nuova definizione per i rifiuti urbani e quelli speciali, per i quali è stata ridefinita l'applicazione con delle esenzioni che incidono in modo importante sulle entrate del Comune. Poi descrive in dettaglio le parti del regolamento che sono state modificate. Ricorda che le utenze si distinguono in domestiche e non domestiche. Evidenzia che il piano economico viene predisposto da ARERA e poi viene approvato da AUSIR.

Il Sindaco ricorda che il Consiglio odierno è stato convocato, in particolare, per questo punto e sottolinea che l'intervento nelle decisioni da parte dei Comuni in materia di gestione e tariffazione dei rifiuti si sta progressivamente riducendo, ma auspica che vi sia anche la possibilità di costringere le utenze morose a pagare per il servizio, dato che vi è l'obbligo per il Comune di fornire tale attività, anche abbinando pagamenti diversi. Ricorda che ciò già avviene per il canone RAI, che è stato abbinato alla bolletta dei consumi di energia elettrica e che da quando è stata adottata tale opzione tutti pagano e pagano meno. Dopo di che apre la discussione.

Il consigliere Luisa Forte chiede chiarimenti in merito all'art. 6, in particolare riguardo al punto in cui si prevede l'esenzione per locali senza utenze con o senza arredamento.

L'assessore Fulvio Avoledo precisa che si tratta di definizioni stabilite dalla normativa che disciplina le esenzioni.

Il consigliere Lucio Scipio chiede di poter fare una modifica all'art. 6, al punto in cui fa riferimento a "solai o sottotetti non collegati da scale, fisse o *retrattili*" eliminando il termine "*retrattili*".

L'assessore Fulvio Avoledo precisa che tali definizioni sono di carattere generale.

Il Sindaco rileva che, comunque, seppur *retrattili*, le scale permettono l'accesso e pertanto rendono il locale agibile, tanto più se le scale sono lasciate aperte.

Dopo breve dibattito, il Sindaco ritiene di non accogliere la proposta di modifica, anche in base al presupposto che la disposizione è stata predisposta secondo un principio generale.

Il Sindaco chiede al consigliere Lucio Scipio di formalizzare la proposta come

emendamento.

Il consigliere Lucio Scip chiede di cancellare il termine "retrattili".

Il Sindaco pone ai voti la proposta in base alla quale, all'art. 6, la frase: "solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi" diventa: "solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi".

Il Sindaco rileva che l'eliminazione del termine "retrattili" comporta un ingiusto vantaggio per coloro che possiedono un locale agibile collegato da scala retrattile che, in tal modo, si sottrae al pagamento della TARI. Inoltre rileva che si tratta di un regolamento coordinato con quello di tanti altri Comuni e rammenta che, in passato, proprio un Consigliere di opposizione aveva auspicato l'omologazione dei vari regolamenti degli enti locali per un principio di equità. Dopo di che chiede al Consiglio di votare la proposta di emendamento.

Con la seguente votazione, palesemente espressa:

Favorevoli 5 (Masotti, Forte, Scip, Zilli zuliani )  
contrari altri (maggioranza )

Il Consiglio Comunale non accoglie l'emendamento.

Il consigliere Pierino Masotti dà lettura del proprio intervento, volto a chiedere al Gestore del servizio di apportare una piccola modifica al modello F24 come da allegato, che illustra, a suo avviso per agevolare gli utenti.

L'assessore Fulvio Avoledo sottolinea che il Gestore si è trovato negli anni precedenti a dover applicare delle agevolazioni molto diversificate e ha avuto problemi tecnici.

Il Sindaco precisa che la proposta del consigliere Pierino Masotti verrà girata al Gestore del servizio dagli uffici comunali.

Il consigliere Pierino Masotti poi chiede di integrare la proposta di delibera con quanto riportato nell'allegato.

L'assessore Fulvio Avoledo ritiene che non sia necessario tale riferimento, anche perchè è il testo storico.

Il Sindaco rileva che non è opportuno modificare la proposta di delibera.

L'assessore Fulvio Avoledo sottolinea che si tratta di un regolamento e, come nel caso di quello del trasporto scolastico non si è citato il gestore, così anche in questo caso non è il caso di citarlo.

Il consigliere Daniele Zilli chiede di aiutare le famiglie con delle agevolazioni.

Il Sindaco precisa che l'argomento sarà oggetto di esame nel prossimo punto.

Si procede al voto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO** che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**VISTO** l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

**DATO ATTO** che la disciplina della TARI è contenuta all'art.1, commi da 640 a 668 e da 682 a 703, della L.27 dicembre2013, n.147;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;

### **VISTI:**

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali*

*ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;*

- *l'art 1 comma 660. della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

**DATO ATTO** che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

**RICHIAMATE** le deliberazioni ARERA n. 443 del 31/10/2019, n. 444 del 31/10/2019, n. 158 del 05/05/2020, n. 238 del 23/06/2020 e la determinazione n. 2 del 27/03/2020;

**VISTO** il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), vigente in questo Comune, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 2 settembre 2020;

**DATO ATTO** che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;

**DATO ATTO**, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto “al fine di consentire

ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinqies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

**CONSIDERATO** dunque che è opportuno aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.

Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI.

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, 1. la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.
2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.
4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.
5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

**CONSIDERATO** che si è ritenuto di:

- introdurre l'articolo 8/bis con cui si recepisce la facoltà, concessa dall'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs 152/2006, come modificato dall'art. 1, comma 24, del D.Lgs 116/2020, alle utenze non domestiche di avviare al recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, disciplinando le modalità di esercizio dell'opzione, la durata, gli adempimenti richiesti ed i relativi termini ed effetti.  
La disposizione ha recepito i termini e le decorrenze stabilite dall'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, stabilendo in particolare che la comunicazione deve essere presentata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo. Solo per il 2021 la comunicazione deve presentarsi entro il 31 maggio, sempre con effetto dal 1° gennaio 2022;

- introdurre l'articolo 8/ter ai fini di disciplinare, per le utenze non domestiche, le riduzioni da riconoscere nel caso di avvio dei rifiuti urbani al riciclo;
- abrogare le disposizioni dei commi da 1 a 3 dell'art. 22 in quanto sostituite dai nuovi art. 8/bis e 8 ter;
- abrogare l'art. 40 "Norme transitorie" in quanto le scadenze per il pagamento del tributo sono state inserite al comma 3 dell'art. 27

**RITENUTO**, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, di procedere alla modifica del regolamento della TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 02.09.2020 anche al fine di renderlo adeguato alle modifiche legislative intervenute in materia tra l'altro di: riduzioni da riconoscere ai soggetti non residenti (art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178), entrata in vigore dal 01.01.2021 del Canone unico di cui all'art. 1, comma 837 della L. 160/2019, modalità di versamento del tributo provinciale (TEFA) così come disciplinato dal D.M. 01.07.2020 e dal D.M. 21.10.2020, definizione delle scadenze di versamento, rivisitazione riduzioni ed agevolazioni in conseguenza dell'emergenza COVID;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

**DATO ATTO** che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

**ESAMINATA** la bozza allegata contenente alcune modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del

Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

**VISTO** il parere dell'Organo di revisione, prot. n. 5929 del 28.06.2021, espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

**VISTO** l'articolo 42, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**CON** la seguente votazione espressa nelle forme stabilite per legge:

- presenti: n. 15
- favorevoli: n. 10
- contrari: n. --
- astenuti: n. 5 (Forte, Masotti, Scip, Zilli e Zuliani)


## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche al regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 02.09.2020 di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), come evidenziato nell'allegato alla presente deliberazione, della quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021;
4. di dare atto che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono contestualmente abrogate le norme contenute nelle precedenti disposizioni regolamentari in materia di TARI, che restano valide solo per la gestione di competenza dell'anno 2020;
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
6. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
7. Di dichiarare il presente atto, con la seguente votazione separata, legalmente espressa:
  - presenti: n. 15
  - favorevoli: n. 10
  - contrari: n. --
  - astenuti: n. 5 (Forte, Masotti, Scip, Zilli e Zuliani)immediatamente eseguibile ai sensi dell'art, 1, co. 19, della L.R. 21/2003



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
MAURMAIR Markus



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Milan Elisabetta



---


### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal **05-07-2021** al **20-07-2021** inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Valvasone Arzene, 05-07-2021



L'IMPIEGATO RESPONSABILE  
Aderenti Tiziana



---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 21/2003, in data 30-06-2021:

perchè dichiarata immediatamente eseguibile;

Valvasone Arzene, 05-07-2021



IL RESPONSABILE  
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE  
Milan Elisabetta



---

Verbale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,  
con/senza modifiche.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Milan Elisabetta



Alla c.a. Segretario Comunale dott.ssa Elisabetta Milan  
x consegna BREVI MANU  
e/o eventuale consegna via mail segretario@valvasonearzene.it

**Secondo intervento Masotti Pierino su ODG 3 del C.C. 30 giugno 2021**

3. Approvazione modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della TARI.

Buongiorno, colgo l'occasione per chiedere a codesta amministrazione, se è il caso di completare l'elenco di richiami, precisazioni, prese d'atto eccetera citate in premessa al testo della delibera in oggetto, aggiungendo quanto segue o in forma equipollente:

"Si rammenta che il servizio raccolta e smaltimento rifiuti è attualmente dato in gestione alla ditta Ambiente e Servizi con apposito contratto, valido sino al 31 dicembre 2030, come confermato dalle deliberazioni dei Consigli Comunali di Arzene n.46 del 27 novembre 2013 e del Comune di Valvasone n.54 del 30 dicembre 2013"

Quanto al fine di contestualizzare e agevolare la lettura e la comprensione del testo sia ai cittadini clienti, sia gli operatori connessi a detto servizio.

Grazie per l'ascolto Saluti Masotti Pierino

TERZO INTERVENTO:

SO 015014

BISOGNEREBBE TENERE ALLA MISURAZIONE DELLE  
QUANTITA' REALI DI RIFIUTO EFFETTIVAMENTE  
PRODOTTO IN METRICUBI E/O KILOGRAMMI E NON  
SOLO SUL PRESUNTO IN BASE AI METRI QUADRATI  
ACCESSIBILI / REPERIBILI

USURIA SOTTO

SO 015014



Alla c.a. Segretario Comunale dott.ssa Elisabetta Milan  
 x consegna BREVI MANU  
 e/o eventuale consegna via mail segretario@valvasonearzene.it

*Valvasone*  
*30/06/2021*  
*[Signature]*

**Primo intervento Masotti Pierino su ODG 3 del C.C. 30 giugno 2021**

3. Approvazione modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della TARI.

Buongiorno, colgo l'occasione per chiedere a codesta amministrazione di farsi carico per quanto possibile di richiedere al gestore del servizio in oggetto di porre in atto una piccola ma utile modifica sui modelli F24 che vengono regolarmente inviati ai cittadini Clienti relativamente appunto al tributo TARI.

Tale modifica consisterebbe nell'apportare nella testata di detto modulo la dicitura seguente ovvero equipollente:

**"Comune di Valvasone Arzene (M346)  
 "Acconti / Saldo Tassa Rifiuti Scadenza gg/mm/aaaa"**

Quanto al fine di agevolare sia i clienti sia gli operatori alla gestione e all'incasso nella identificazione visiva e controverifica immediata del tributo versato.

Questa lacuna evidenziata in calce nello stralcio A, viene colta maggiormente in quanto altri Enti già utilizzano detta modalità. Tra detti troviamo i nostri stessi uffici del Comune di Valvasone Arzene che diligentemente, da mo, utilizzano detto spazio in testata per dare le informazioni base riferiti al tributo IMU, come evidenziato nello stralcio B.

Grazie per l'ascolto Saluti Masotti Pierino.

Seguono stralci:

A)

**MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO**  
 DELEGA IRREVOCABILE A *Poste Poste Spa*  
 AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**CODICE FISCALE** [vuoto]

**DATI ANAGRAFICI** [vuoto]

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare			IDENTIFICATIVO OPERAZIONE			CODICE IDENTIFICAZIONE		
Sezione	cod. tributo	codice ente	cod. tributo	cod. tributo	anno di riferimento	denominazione	importo	importo di credito compensato
E L	3944	M 3 4 6	01	0102	2020			
E L	3944	M 3 4 6	01	0102	2021			
E L	TEFA	M 3 4 6	01	0102	2021			

EURO + [ ]

191/116 05 DATA-05-21 P11 CODICE BANCA/POSTE/AGENZIE DELLA RISCOSSIONE *36081* Pagamento effettuato con assegno

.....B)

**MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO**  
 DELEGA IRREVOCABILE A *Poste Poste Spa*  
 AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**CODICE FISCALE** [vuoto]

**DATI ANAGRAFICI** [vuoto]

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare			IDENTIFICATIVO OPERAZIONE			CODICE IDENTIFICAZIONE		
Sezione	cod. tributo	codice ente	cod. tributo	cod. tributo	anno di riferimento	denominazione	importo	importo di credito compensato
E L	3914	M 3 4 6	X	3	2021			0,00
E L	3914	M 3 4 6	X	1	2021			0,00

EURO - [ ]

191/116 05 DATA-06-21 P11 CODICE BANCA/POSTE/AGENZIE DELLA RISCOSSIONE *36081* Pagamento effettuato con assegno

